

Maxiemendamento con fiducia al Senato. In porto la lotteria degli scontrini istantanea

Pnrr2, un decreto macedonia

Dalla e-fattura al pubblico impiego, fino al Terzo Reich

DI MATTEO RIZZI

Pronta al debutto la fatturazione elettronica per i forfettari dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000. Per tutti gli altri scatterà dal 1° gennaio 2024. Ma entra in porto anche la lotteria degli scontrini istantanea, l'obbligo di accettazione con i pagamenti con carta e la comunicazione da parte degli intermediari dei dati di tutte le transizioni effettuate con carta all'Agenzia delle entrate. Emerge dal dossier pubblicato ieri da Senato sugli emendamenti del dl 36/2022 sulle misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Dl Pnrr 2) da convertire in legge entro il 29 giugno 2022 per rispettare l'impegno preso con l'Ue sull'attuazione del piano e la cui discussione generale al Senato è stata aperta ieri e continuerà oggi. I 50 emendamenti approvati dalle Commissioni riunite prima (Affari Costituzionali) e settima (Istruzione pubblica, beni culturali) sono un calderone di "Misure urgenti" che va da fisco, giustizia, cultura, istruzione, riforma dell'Agenzia spaziale italiana, pubblico impiego, al rimborso dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale. Accorpate in un maxiemendamento del governo sul quale già stasera dovrebbe votarsi la fiducia. Dal punto di vista fiscale e della lotta contro l'evasione, l'art. 18 introduce modifiche alla disciplina dei

pagamenti elettronici, all'obbligo di fatturazione elettronica nonché al funzionamento della lotteria degli scontrini. Il comma 1 introduce l'obbligo di accettare i pagamenti con carta e "stabilisce che i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati, oltre che con le carte di pagamento, anche con carte prepagate". L'articolo anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle sanzioni - una sanzione di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione - per mancata accettazione dei pagamenti elettronici. Viene quindi esteso l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita Iva in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano "conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024" (commi 2 e 3). Le modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento delle carte di credito e bancomat prevedono che "gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate, e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti", questo accade sia nel caso di un consumatore finale sia di un operatore economico. In tal modo l'Agenzia sarà in grado di

"incrociare i dati di pagamento digitale con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti". Le Commissioni in sede referente hanno quindi proposto l'inserimento del comma 4-bis che stabilisce delle modifiche alla disciplina della lotteria degli scontrini che diventa così istantanea. In particolare, la norma individua nella persona fisica maggiorenne che effettua il pagamento elettronico il soggetto che può partecipare all'estrazione. Inoltre, si riconosce la possibilità di disciplinare, con provvedimenti del direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'agenzia delle entrate, le modalità di svolgimento di lotterie degli scontrini, "sia istantanee, sia differite, differenziate anche per le operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi". Per partecipare alla lotteria istantanea basta mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto (il codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria). Se la spesa è almeno pari a 1 euro e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici, lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del vincitore nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcuna tassazione.

© Riproduzione riservata

DATA STAMPA



6

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 2994 - L.172

